

COMUNE DI SAPRI  
Prov. di Salerno  
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO  
SU AREE PUBBLICHE  
L.R. 1/2014

Ambito di applicazione

Titolo I- Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Finalità del Regolamento
- Art. 3 Planimetrie
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Trasferimenti e sospensione dei mercati
- Art. 6 Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 7 Rispetto dei limiti di posteggio
- Art. 8 Esposizione dei prezzi
- Art. 9 Trasmissione delle concessione dei posteggi

Titolo II- Mercati

- Art. 10 Definizione
- Art. 11 Individuazione delle aree di mercato
- Art. 12 Caratteristiche dei mercati
- Art. 13 Caratteristiche dei mercati- dimensioni
- Art. 14 Circolazione veicolare e pedonale
- Art. 15 Assegnazione dei posteggi disponibili
- Art. 16 Rilascio delle autorizzazioni di tipo A
- Art. 17 Pubblicizzazione dei posteggi disponibili
- Art. 18 Contratto di concessione
- Art. 19 Ruolino di mercato
- Art. 20 Modalità di assegnazione posteggi momentaneamente non occupati e disponibili e non ancora oggetto di bando
- Art. 21 Obblighi del concessionario

Titolo III- Sanzioni mercati

- Art. 22 Disposizioni sanzionatorie
- Art. 23 Sospensione della Concessione
- Art. 24 Revoca e decadenza dell'Autorizzazione
- Art. 25 Decadenza della Concessione
- Art. 26 Revoca della Concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

Titolo IV- Disposizioni comportamentali

- Art. 27 Rinuncia dell'atto di Concessione
- Art. 28 Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita nell'area mercatale
- Art. 29 Sostituzione temporanea
- Art. 30 Scambio di posteggi
- Art. 31 Pianta del mercato
- Art. 32 Divieti e caratteristiche delle attrezzature

Titolo V- Mercati straordinari e fiere

- Art. 33 Mercati straordinari- definizione
- Art. 34 Individuazione delle aree di mercato straordinarie
- Art. 35 Modalità di assegnazione dei posteggi
- Art. 36 Fiere- Definizione
- Art. 37 Individuazione delle aree
- Art. 38 Assegnazione dei posteggi disponibili

Titolo VI- Commercio Ambulante

- Art. 39 Commercio Itinerante- Definizione
- Art. 40 Modalità di svolgimento del commercio itinerante
- Art. 41 Rilascio delle Autorizzazioni di tipo B
- Art. 42 Rispetto della normativa igienico-sanitaria
- Art. 43 Sanzioni

Titolo VII- Disposizioni finali

- Art. 44 Aggiornamenti del Regolamento
- Art. 45 Modifiche del Regolamento
- Art. 46 Entrata in vigore

## **Titolo I- Ambito di applicazione**

### **Art 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e private, delle quali il Comune di Sapri abbia la disponibilità.

### **Art. 2**

#### **Finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche, in particolare dei mercati e delle fiere - al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell'utenza;
- b) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci;
- c) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione alla sicurezza dei prodotti;
- d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita;
- e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane;
- f) sviluppo del territorio e delle risorse naturali;
- g) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

### **Art. 3**

#### **Planimetrie**

1. La localizzazione, la configurazione e l'articolazione delle aree di mercato è rappresentata dalle piante planimetriche allegate al presente regolamento con la specifica indicazione di ogni singolo posteggio, delle aree destinate alla circolazione pedonale, veicolare e alla ubicazione dei parcheggi e della eventuale viabilità di servizio esterna.

### **Art. 4**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a posto fisso o itinerante;
- b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) operatore, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;
- d) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
- e) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) mercato in sede propria, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dallo SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
- g) mercato su strada, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- h) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- i) sagra, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
- l) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
- m) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;
- n) regolamento, lo strumento comunale, previsto nell'articolo 30, che disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- o) negozio mobile, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3

aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;

p) somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il Comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati.

#### **Art. 5**

##### **Trasferimento e sospensione dei mercati**

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 41, della L.R. 1/2014.

2. La sospensione del mercato avviene per motivi igienico-sanitari ed è comunicata secondo le modalità previste nel regolamento comunale.

3. La sospensione immediata del mercato è disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.

#### **Art. 6**

##### **Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. Gli operatori titolari di posteggio possono accedere all'area del mercato e della fiera, durante le giornate stabilite nel presente regolamento, al massimo due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita.

2. In occasioni particolari (Festività Natalizie, Pasquali, Santo Patrono, ecc.), e su richiesta delle Organizzazioni di Categoria, potrà essere disposto la protrazione dell'orario di vendita, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora dal termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti.

#### **Art. 7**

##### **Rispetto dei limiti di posteggio**

I titolari di posteggi non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta o al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga, così come indicato dalle planimetrie.

#### **Art. 8**

##### **Esposizione dei prezzi**

1. I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

#### **Art. 9**

##### **Trasmissione della concessione dei posteggi**

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La reintestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 e presentata allo SUAP, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.

3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1, è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, ad una sola persona avente la qualifica di erede se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile; in ogni caso il soggetto reintestataro dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo 7- L.R. 1/2014

4. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 L.R. 1/2014 inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza.

5. Il soggetto di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatto salva la richiesta di proroga.

6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La SCIA di reintestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2.

7. Il subingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal Comune:

- a) sede del posteggio per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) L.R. 1/2014;
- b) di residenza del subentrante per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) L.R. 1/2014.
8. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.
9. Le presenze di cui al comma 8 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.
10. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il conseguente trasferimento del posteggio non può avvenire prima dell'estinzione del debito contratto dall'operatore commerciale con il Comune per mancato pagamento del Canone di Occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo all'anno di esercizio ed eventualmente a quelli pregressi. "
- L'operatore commerciale che subentra in proprietà o in gestione nell'attività commerciale, prima di procedere alla stesura dell'atto pubblico, o scrittura privata autenticata da notaio, di compravendita, è tenuto a richiedere all'Ufficio COSAP il rilascio di un nulla osta attestante la regolare posizione di pagamento del venditore.

## **Titolo II- Mercati**

### **Art. 10**

#### **Mercati - Definizione**

1. Per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato o meno, per la vendita al dettaglio di merci varie.
2. La vendita delle merci deve svolgersi nei giorni e con le modalità indicate al presente regolamento.

### **Art. 11**

#### **Individuazione delle aree di mercato**

1. Sono classificate, quali aree di mercato, le zone Località Brizzi- Area Campo Sportivo e via C. Pisacane, compiutamente individuate nelle planimetrie allegate al presente regolamento.
2. In particolare, in via C. Pisacane (nell'ambito dell'area scoperta) si tiene il mercato settimanale di alimentari e fiori, nonché il mercato giornaliero di frutta, verdura e prodotti alimentari (nell'ambito dell'area coperta).

### **Art. 12**

#### **Caratteristiche dei mercati**

1. Il mercato settimanale della zona Località Brizzi- Area Campo Sportivo ha luogo il venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00.
2. Il mercato giornaliero di frutta e verdura di Via C. Pisacane ha luogo per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, al medesimo orario previsto dagli esercizi a posto fisso, anche in relazione alle deroghe previste per gli stessi, mentre quello settimanale di alimentari e fiori si tiene il Venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 14.00.
3. Nelle circostanze in cui uno dei giorni stabiliti per lo svolgimento del mercato venga a coincidere con una festività, il Sindaco potrà consentire le attività del mercato nella stessa giornata o fissare un diverso giorno, sentite le organizzazioni rappresentative degli operatori su aree pubbliche nazionalmente riconosciute.

### **Art. 13**

#### **Caratteristiche dei mercati**

1. Le superfici complessive delle aree mercatali di cui all'art.12 del presente regolamento sono le seguenti:
  - Mercato zona Campo Sportivo: mq. 8456.
  - Mercato di Via C. Pisacane: mq 2968 di cui mq 2300 scoperti e mq 668 coperti.
2. La superficie complessiva dei posteggi del Mercato zona Campo Sportivo è di mq. 5211.
3. Il numero dei posteggi è previsto in 92.
4. La dimensione in mq dei singoli posteggi è compiutamente individuata nell'apposita planimetria dell'area mercatale allegata al presente regolamento, alla quale si fa rinvio.
5. Relativamente alla vendita di prodotti ortofrutticoli ed alimentari sono individuati presso il Mercato di via C. Pisacane (area coperta) n. 25 posteggi, per complessivi mq. 477, di cui n. 11 riservati agli imprenditori agricoli (Art. 1 del Decreto Legislativo 18.5.2001 n. 228 e successive modificazioni ). Relativamente alla vendita di prodotti alimentari e fiori sono individuati presso il mercato di via C. Pisacane (area scoperta) n. 15 posteggi, per complessivi mq 601.
6. È motivo di decadenza della concessione, la mancata iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese (Art. 2 D.Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni).
7. Gli imprenditori agricoli non assegnatari di posteggio possono fare richiesta di concessione temporanea e giornaliera limitatamente ai posteggi liberi loro riservati.

### **Art.14**

#### **Circolazione veicolare e pedonale**

1. Le aree di mercato indicate all'art.12 sono interdette alla circolazione veicolare per tutta la durata del mercato, compreso il tempo necessario alle operazioni di accesso ed alle operazioni di sgombero. Rimane comunque consentito l'accesso ai mezzi dei concessionari, lì dove possibile e nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.

2. Il comando dei Vigili Urbani provvede ad assicurare il rispetto di quanto stabilito al comma 1.

#### **Art. 15**

##### **Assegnazione dei posteggi disponibili**

1. L'assegnazione dei posteggi disponibili e di quelli non dati in concessione avviene mediante bando di concorso comunale previsto dall'articolo 32, comma 4, della Legge Regionale n.1/2014, al quale partecipano gli operatori commerciali in possesso del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche ed i soggetti privi del titolo.

2. L'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;

c) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;

d) per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 16**

##### **Rilascio delle autorizzazioni di tipo A**

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale e secondo le modalità disciplinate dall'art.32 della L.R. 1/2014.

2. I commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dell'autorizzazione devono comprovare anche mediante autocertificazione, per i casi previsti dalla vigente normativa in materia, ai Comuni di competenza il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all'art. 7 della Legge Regionale n.1 /2014

3. Il Comune provvede ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.

4. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione ed al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente all'autorizzazione.

#### **Art. 17**

##### **Pubblicizzazione dei posteggi disponibili**

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale per operare su area pubblica in un mercato o fiera, il Comune deve far pervenire alla Giunta Regionale, entro il 30 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione delle relative merceologie.

2. La Regione provvederà alla pubblicizzazione sul B.U.R.C. dei dati inviati dal Comune, in caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'Albo pretorio del Comune.

#### **Art. 18**

##### **Atto di concessione**

La Legge Regionale espressamente recepisce i contenuti dell'accordo sancito in Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010.

In particolare, per quanto riguarda le autorizzazioni di tipologia A, ai sensi del primo comma dell'articolo 32 della Legge Regionale, si stabilisce che:

- le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010 e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto fino alla data del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ossia fino all'8 maggio 2017;

- le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo, ossia fino al 5 luglio 2017.

Per le selezioni successive alle proroghe di cui al periodo transitorio, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 59/2010 e della Legge Regionale, ed, almeno novanta giorni prima della effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche

mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, dove non istituite, quelle provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, legalmente costituite e presenti nel CNEL.

#### **Art. 19**

##### **Ruolino di mercato**

1. Allo scopo di garantire la gestione del mercato, il personale incaricato procede alla rilevazione giornaliera delle presenze riportandole nell'apposito ruolino di mercato.

2. Il numero di presenze è attestato dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da un suo delegato prima dell'effettuazione di ogni mercato, tramite la certificazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze.

#### **Art. 20**

##### **Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e disponibili e non ancora oggetto di bando**

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal concessionario, la cui assenza è riportata nel ruolino di mercato, è assegnato per la durata di non utilizzazione agli esercenti che ne fanno richiesta (spuntisti).

2. Gli spuntisti devono essere titolari di Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'Art.31 comma 1 lett. a) e b) della Legge regionale n. 1/2014.

3. Gli spuntisti sono tenuti al pagamento dei tributi dovuti relativamente ai giorni della concessione.

4. Hanno titolo di precedenza, ai sensi dell'Art.46 comma 7, della Legge Regionale n. 1/2014, coloro che hanno il più alto numero di presenze.

5. Le presenze giornaliere degli assegnatari vengono rilevate nell'apposito ruolino di spunta a mezzo procedimenti manuali o informatici.

6. All'assegnazione temporanea procede, il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, munito di pianta planimetrica del mercato che mostra le disponibilità giornaliere. Lo stesso Ufficio provvede al rilascio del permesso giornaliero ed alla riscossione del canone di concessione del posteggio.

#### **Art. 21**

##### **Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto al pagamento dei tributi dovuti secondo le modalità stabilite dalla L.R.1/2014, e da tutte le altre disposizioni in materia.

2. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione del posteggio, determinato dall'Amministrazione Comunale sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

### **Titolo III- Sanzioni mercati**

#### **Articolo 22**

##### **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla L.R.C. n. 1/2014, l'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita ai sensi del d.lgs. n. 267/00, Testo Unico Enti Locali.

2. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario. La reiterazione si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un anno decorrente dalla prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per "stessa violazione" deve intendersi la violazione allo stesso articolo e comma.

3. Si considerano di particolare gravità:

a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b. l'abusiva estensione, per oltre il 10% della superficie concessa e sia superiore a 1 mq, della superficie autorizzata;

c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

4. Per il pagamento dei canoni COSAP possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in difficoltà di ordine economico, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e comunque entro e non oltre 30 giorni dal termine inizialmente assegnato per il pagamento dell'obbligazione, rateizzazioni dei pagamenti.

5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

6. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- fino a € 300,00 nessuna rateizzazione;
- da € 300,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili
- da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili
- da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 16 rate mensili
- da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
- oltre € 11.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili.

7. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 300,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

8. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

9. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

### **Articolo 23**

#### **Sospensione della concessione**

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio può disporre la sospensione della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n.114/98, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni, nel caso in cui

l'operatore commerciale non ha provveduto al pagamento del Canone di Occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo all'anno di esercizio ed eventualmente a quelli pregressi.

2. Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente all'interessato, nel rispetto delle procedure di cui alla Legge 241/90.

### **Articolo 24**

#### **Revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile del SUAP quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b. il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. In caso di attività stagionale e previa comunicazione in merito da parte dell'operatore interessato, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
- c. l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d. il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali;
- e. non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
- f. non sia stato assolto l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale;
- g. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata entro un anno dalla comunicazione di re-intestazione del titolo da parte degli eredi;
- h. nel caso in cui il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989;
- i. qualora il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non provveda all'iscrizione nel registro delle imprese o all'apertura della posizione IVA o all'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS entro sei mesi dall'avvenuta notifica dell'avvenuto rilascio o dall'eventuale proroga.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile del SUAP e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

4. Il provvedimento di revoca viene comunicato immediatamente all'interessato, nel rispetto delle procedure di cui alla Legge 241/90.

#### **Articolo 25 - Decadenza della concessione**

1. Il Responsabile del SUAP dispone con apposito provvedimento la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- quattro violazioni di cui al precedente art. 24 da parte del concessionario.

La reiterazione si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione in un anno decorrente dalla prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per "stessa violazione" deve intendersi la violazione allo stesso articolo e comma. Nel caso di violazioni connesse alla dimensione dell'occupazione la decadenza si applica qualora l'occupazione abusiva riguardi oltre il 10% della superficie concessa e sia superiore a 1 mq.;

- il mancato pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

2. Il Comando Polizia Locale trasmette, dopo l'avvenuta contestazione e/o notificazione, copia dei verbali di constatazione delle violazioni previste nel presente articolo al SUAP, competente al rilascio della concessione. Il mancato pagamento del canone e di altri oneri è accertato dal Settore Tributi o dall'eventuale Concessionario designato.

3. Il provvedimento di decadenza viene comunicato immediatamente all'interessato, nel rispetto delle procedure di cui alla Legge 241/90.

#### **Articolo 26 - Revoca della concessione dei posteggi per motivi di pubblico interesse**

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato all'interessato con l'indicazione di altro posteggio ove trasferire la propria attività.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio la cui superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove possibile, in conformità alle scelte dell'operatore.

4. La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza di quella revocata.

5. La revoca della concessione prevista da questo articolo non comporta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

### **Titolo IV- Disposizioni comportamentali**

#### **Art. 27**

##### **Rinuncia dell'atto di concessione**

1. L'Amministrazione Comunale, in caso di rinuncia di posteggi da parte degli operatori, assegna i posteggi resisi disponibili, agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

#### **Art. 28**

##### **Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita nell'area mercatale**

1. L'operatore è tenuto ad essere presente nell'area di mercato almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio delle operazioni di vendita.

2. Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro i termini stabiliti dal precedente comma, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all'Art.16.

3. Gli operatori "spuntisti" devono presentarsi presso l'Ufficio preposto almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio delle vendite.

#### **Art. 29**

##### **Sostituzione temporanea**

1 In caso di assenza del titolare o dei soci non superiore a 30 giorni e previamente comunicata all'Ufficio SUAP, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultano da dichiarazione redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta la natura del rapporto con l'azienda titolare, e che siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. La dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.

#### **Art. 30**

##### **Scambio di posteggi**

1. È consentito lo scambio dei posteggi e della relativa concessione, tra operatori consenzienti nell'ambito dello stesso mercato e dove lo stesso dovesse dimostrarsi vantaggioso per entrambi ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, previa comunicazione congiunta al Responsabile del SUAP.

2. È consentito altresì, il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

#### **Art. 31**



### **Pianta del mercato**

1. Presso l'Ufficio del SUAP è tenuta la planimetria dell'area mercatale, nella quale devono essere indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico di appartenenza, la superficie del posteggio assegnato, la durata della concessione.

### **Art. 32**

#### **Divieti e caratteristiche delle attrezzature**

1. E' fatto divieto ai commercianti su area pubblica di attivare gruppi elettrogeni autonomi nonché di usufruire di corrente elettrica a mezzo di attacchi elettrici non conformi alle norme vigenti in materia.
2. Il tetto delle attrezzature non dovrà sporgere lateralmente oltre 50 cm. dallo spazio assegnato.
3. In casi particolari potranno essere autorizzate sporgenze laterali condizione che siano ad un'altezza del suolo superiore a mt. 2,50.
4. Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo inferiore della copertura deve essere ad almeno 2 mt. dal suolo.
5. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio diffusione dei suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.
6. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

Il deposito dei rifiuti dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: gli imballaggi in carta e cartone devono essere conferiti schiacciati e legati con spago per tenerli legati i rifiuti medesimi, ed esposti poco tempo prima dell'orario di raccolta, ovvero, immediatamente prima del termine delle operazioni mercatali.

E' fatto espresso divieto di inserire carta e cartone in busta di plastica.

Carta e cartone devono essere conferiti schiacciati e legati con spago per tenere legati i rifiuti medesimi ed esposti poco tempo prima dell'orario di raccolta, ovvero, immediatamente prima del termine delle operazioni mercatali.

E' fatto espresso divieto di inserire carta e cartoni in buste di plastica.

Gli imballaggi di plastica devono essere conferiti in busta di plastica.

Gli oggetti in plastica dura possono essere conferiti in busta di plastica o legati fra loro.”

7. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

### **Titolo V- Mercati straordinari e fiere**

### **Art. 33**

#### **Mercati straordinari**

1. Per mercati straordinari si intendono le fiere-mercato, le sagre o le altre riunioni straordinarie di persone, che possono tenersi in giorni diversi da quello di svolgimento del mercato ordinario (es. occasioni di ricorrenze o festività), di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche.

### **Art. 34**

#### **Individuazione delle aree di mercato straordinario**

1. Il Comune, tenuto conto delle festività e ricorrenze che si svolgono nel corso dell'anno all'interno del territorio comunale, individua le aree pubbliche da destinare temporaneamente al commercio.
2. L'individuazione delle aree avviene tenendo in considerazione:
  - a) i vincoli e le limitazioni poste dalle vigenti leggi in materia;
  - b) gli usi.

### **Art. 35**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi**

1. Il Comune, in occasioni di mercati straordinari, può rilasciare autorizzazioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico per il commercio.
2. L'autorizzazione viene rilasciata, a cura del competente ufficio, dietro richiesta scritta su apposita modulistica, degli interessati, previa verifica della concreta disponibilità di posteggi.

### **Art. 36**

#### **Fiere- Definizione**

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche, nei giorni stabiliti, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

### **Art. 37**

#### **Individuazione delle aree**

1. Nel Comune di Sapi si tengono con cadenza annuale, nella giornata del 7 Dicembre, la fiera dell'Immacolata, esclusivamente nell'area compresa tra la zona Campo Sportivo, Piazza Plebiscito, Via C. Carducci e Via Cassandra (sino incrocio Via Gaetani).
2. Sul territorio comunale si tengono, inoltre, le seguenti festività:

- a) S. Vito, Patrono di Sapri, 15-16 Giugno, nell'area interclusa fra piazza Plebiscito, via Cassandra (fino all'incrocio con via Gaetani) e via Costabile Carducci;
- b) San Francesco di Paola, due giorni compresi nel mese di luglio, nell'area interclusa tra Largo dei Trecento e il Lungomare;
- c) San Giovanni Battista, due giorni nel mese di Agosto, nell'area interclusa tra via Kennedy e piazza San Giovanni;
- d) S. Antonio di Padova, due giorni nel mese di Settembre, presso la frazione Timpone.

#### **Art. 38**

##### **Assegnazione dei posteggi disponibili**

1. Le assegnazioni dei posteggi avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del presente regolamento.

### **Titolo VI- Commercio Ambulante**

#### **Art. 39 Commercio itinerante**

##### **Definizione**

1. Per commercio itinerante si intende il commercio svolto da operatori in possesso di autorizzazione di tipo B, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n.1/2014.

#### **Art. 40**

##### **Modalità di svolgimento del commercio itinerante**

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche in forma itinerante non può svolgere la sua attività di vendita ad una distanza inferiore ai cinquecento metri dalle aree di mercato, potendo sostare in via esclusiva nelle sottoelencate aree abilitate nel limite temporale di n. 1 ora dalle ore 8 alle ore 14:

- a) Località Timpone;
- b) Spazio IACP via Kennedy;
- c) Rione Cooperative loc. Cantina;
- d) Località Macchie;
- e) Località Trovatella;
- f) Loc. Santa Domenica.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, richiamate all'Art. 42 del presente regolamento.

#### **Art. 41**

##### **Rilascio delle autorizzazioni di tipo B**

1. Al rilascio di nuove autorizzazioni di tipologia B provvede il Comune in cui si intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale n. 1/2014.

2. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.

#### **Art. 42**

##### **Rispetto della normativa igienico sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltretutto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3.4.2002, cui sono adeguati i regolamenti comunali in materia.

2. In particolare il Comune, od il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare, per ciò che attiene gli spazi comunali del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti (art. 2, comma 4 Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000).

#### **Art. 43**

##### **Sanzioni**

Per quanto concerne le sanzioni si applicano quelle previste dall'art. 57 della Legge Regionale n. 1/2014.

### **Titolo VII- Disposizioni finali**

#### **Art 44**

##### **Aggiornamenti del regolamento**

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento delle relative planimetrie, a cura dei competenti uffici comunali.

In riferimento ai mercati contadini a km. 0, a quelli dell'antiquariato e del collezionismo, hobbisti, baratto e vendita a carattere occasionale di cose usate, saranno disciplinati con apposito atto regolamentare.

#### **Art 45**

##### **Modifiche del regolamento**

1. Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere fatta nei modi previsti dalle normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto riferimento alla Legge Regionale n. 1/2014.

**Art 46**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.

Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione regolamentaria in materia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla Legislazione regionale e nazionale, vigente nel tempo, in materia.